

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di Assemblea Straordinaria del 20/10/2020

L'anno 2020, il giorno 20, del mese di Ottobre, alle ore 17:30, presso la sede legale dell'Associazione YouNet in via Emilia Ponente, 129, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione YouNet.

Assume la presidenza dell'Assemblea Paulina Walacik verbalizza Giulia Salucci.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"
2. Varie ed eventuali.

A seguito della discussione si deliberano all'unanimità le seguenti decisioni:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 co. 3 del D. Lgs. 117/2017 per le modifiche obbligatorie.

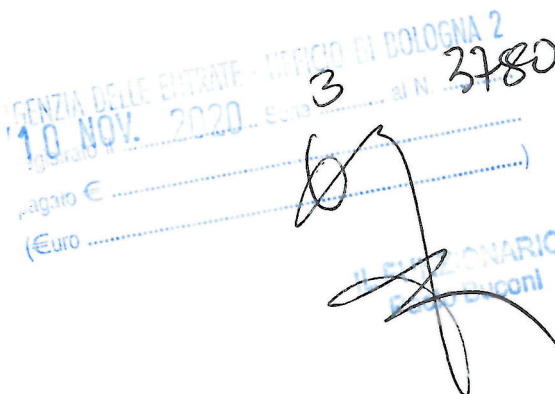
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Giulia Salucci

Walacik





Statuto dell'Associazione "YouNet APS"

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Associazione di Promozione Sociale denominata "YouNet APS", di seguito detta Associazione. L'Associazione ha sede in Bologna, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere e supportare il volontariato locale ed internazionale come strumento di intervento sociale e di costruzione di una società inclusiva, tollerante e promotrice dei valori di Pace e Giustizia che ponga le sue fondamenta sul dialogo interculturale e sulla solidarietà intergenerazionale;
- promuovere la formazione, la messa in rete, la collaborazione e il networking di operatori e associazioni del terzo settore, in particolare di quelli attivi nel campo del volontariato e dei giovani, favorendo al tempo stesso l'interazione e l'incontro con la società e le istituzioni;
- sostenere e incoraggiare la cittadinanza attiva e l'impegno sociale e democratico, in particolare di giovani e soggetti svantaggiati a rischio di marginalizzazione, coinvolgere e stimolare singoli cittadini e associazioni nell'elaborazione, costruzione e realizzazione del futuro e della democrazia a livello locale, nazionale, europeo e internazionale;
- contribuire allo sviluppo e al rinnovamento del terzo settore e dell'intero mondo del no-profit come motore socio-culturale ed economico di una società più equa e solidale, che possa garantire il benessere della collettività senza discriminazione di alcun genere, promuovendo al contempo la cultura della legalità;
- promuovere il diritto all'informazione e alla partecipazione dei giovani, avvalendosi in modo prevalente di metodologie di apprendimento informale e non formale;
- sostenere la tutela e la promozione dei diritti civili e degli interessi sociali e collettivi, con particolare riferimento ai diritti dei minori e dei giovani;
- dare visibilità, facilitare e promuovere l'accesso ad una dimensione europea e interculturale, combattendo il razzismo e la xenofobia e sostenendo il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale e la comprensione reciproca a livello locale, europeo e internazionale, in un contesto solidale che favorisca lo scambio culturale e il dialogo costruttivo tra i paesi del nord e del sud del mondo;
- incoraggiare la mobilitazione e l'acquisizione di consapevolezza, conoscenze e competenze circa le sfide globali (immigrazione, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, obbiettivi del millennio, lotta alla fame e alla povertà, questioni di genere, pace e conflitti, ...);
- promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'accompagnamento e il rafforzamento del tessuto sociale (associazioni, attività generatrici di reddito, ...), con particolare attenzione a progetti di sviluppo locale partecipato e partecipativo che prendano in considerazione le popolazioni locali nel nord e nel sud del mondo.

Art. 3 Attività

L'Associazione si propone di svolgere a favore di propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività che l'Associazione si propone di svolgere sono:

- attività di volontariato internazionale e locale e di promozione, supporto e coordinamento dello stesso;
- iniziative culturali, interculturali, linguistiche, artistiche, sportive o ricreative finalizzate a stimolare la cittadinanza attiva e l'impegno sociale e democratico a livello locale ed europeo;
- seminari e corsi di formazione rivolti prevalentemente a giovani, studenti, disoccupati e anziani nonché al personale di associazioni, centri di formazione e scuole di ogni ordine e grado e ad operatori sociali;
- attività di informazione, di orientamento scolastico e professionale, culturali, sociali, sportive, ricreative ed editoriali su temi specifici legati al terzo settore, alle sfide globali e alle finalità descritte nel precedente art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà dare la propria adesione a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali, federandosi a strutture nazionali e internazionali e/o promuovendo forme di cooperazione stabile o momentanea con altre associazioni, enti o istituzioni pubblici e privati aventi gli stessi scopi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017e s.m.i..

Art. 4 Ammissione e numero degli associati

Il numero dei associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore, senza discriminazione alcuna, che condividono gli scopi dell'Associazione, che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze che accettano gli articoli dello Statuto e i regolamenti emanati e che fanno esplicita richiesta indicando le proprie complete generalità. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. La quota associativa è intrasmissibile, è annuale e non frazionabile né rimborsabile in casi di recesso o esclusione. La quota dovrà essere versata all'atto della richiesta di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione e sarà restituita a coloro i quali sarà rifiutata l'iscrizione.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Cts.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Gli associati che non provvedono al versamento della quota associativa annuale perdono il diritto di elettorato attivo e passivo e quello di voto in Assemblea. Il diritto di voto è riacquistato dopo 20 giorni dal versamento delle quote dovute.

Art. 6 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, mancato versamento della quota associativa annuale o esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, al Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata con prova di avvenuto recapito all'associato che, entro 60 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, decorso un anno decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 7 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo (facoltativo)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e sono incompatibili con la contemporanea assunzione di incarichi dirigenziali all'interno di partiti politici o l'assunzione di incarichi elettivi nella pubblica amministrazione. Tutte le cariche sociali hanno durata biennale e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal un segretario e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È composto da tre a cinque membri eletti tra le persone fisiche associate. Il numero di membri è determinato dall'Assemblea. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che predispone l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere richiesta e automaticamente convocata da un quarto dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- assumere il personale e decidere in merito alla sua gestione;
- fissare le norme per il funzionamento interno dell'Associazione; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- svolgere gli eventuali adempimenti connessi al Registro unico nazionale del terzo settore;
- escludere i soci (vedi art. 6); redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- ratificare o respingere, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

- conferisce il potere di firma e rappresentanza giuridica dell'Associazione a singoli soci per l'espletamento degli atti necessari a singole iniziative o progetti dell'Associazione o responsabili di sedi decentrate o gruppi tematici dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire delle Commissioni con le modalità di cui all' art. 12.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo adotta le proprie decisioni di norma con il metodo del consenso. Ove ciò non sia possibile, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti e le votazioni si svolgono in modo palese ad eccezione di quelle su persone che si svolgono sempre e comunque a scrutinio segreto.

I verbali di ogni adunanza redatti da un consigliere chiamato a fungere da Segretario e vengono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad almeno 3 assenze consecutive ingiustificate, Il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio-.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel al Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Il presidente dura in carica quanto Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il Presidente cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo, in caso di inadempienza dei doveri di ogni singolo socio previsti dall'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, fatti salvi i casi nei quali il Consiglio Direttivo abbia conferito la rappresentanza ad altri soci per singoli progetti o iniziative o per sedi decentrate. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31 e s.m.i., la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Commissioni

Le Commissioni vengono istituite dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, ed hanno lo scopo di approfondire il dibattito e individuare le linee d'azione dell'associazione su tematiche di particolare rilevanza e complessità. Le raccomandazioni delle Commissioni hanno valore indicativo e di orientamento per il Consiglio Direttivo e per gli altri Organi dell'Associazione. Le forme ed i modi della costituzione delle Commissioni sono determinate dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.

Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni anche esperti esterni, oltre che membri di altri organi dell'Associazione e singoli soci.

Art. 13 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 14 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- donazioni e lasciti testamentari;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- attività di raccolta fondi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- cofinanziamento di privati e/o di enti ed istituzioni pubbliche, nazionali e regionali, su singoli progetti;
- introiti derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15 Esercizio Sociale

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il al Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 17 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 20 Assicurazioni e responsabilità

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 21 Sedi decentrate e Gruppi tematici

L'Associazione promuove e favorisce lo sviluppo di strumenti, gruppi e strutture territoriali e tematiche che si impegnino a realizzare le attività proprie dell'Associazione mediante progetti e iniziative legate al territorio di appartenenza (quartiere, città, comune, provincia, ecc.) o ad un tema specifico. A tal fine l'Associazione stimola la nascita di sedi decentrate e gruppi tematici della stessa.

Le sedi decentrate sono riconosciute come operative nel momento in cui vi afferiscono almeno due associati (sedi locali) o 10 associati (sedi regionali). I gruppi tematici sono riconosciuti come operativi nel momento in cui vi afferiscono almeno due associati. Lo status di sede locale o regionale e gruppo tematico deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione. Le sedi decentrate e i gruppi tematici cessano di essere tali se il numero di associati a loro afferenti scende

sotto la soglia minima prevista. Il Consiglio Direttivo può altresì provvedere alla redazione di uno specifico regolamento sul riconoscimento e sullo scioglimento delle sedi decentrate e dei gruppi tematici.

Il Consiglio Direttivo può affidare (e revocare) con propria deliberazione il potere di firma (e con esso, la rappresentanza legale dell'associazione) per le attività locali, regionali e tematiche a soci afferenti alle rispettive strutture. Ogni attività svolta dalle sedi decentrate e dai gruppi tematici dovrà ispirarsi ai principi, alle finalità e alle modalità operative dell'Associazione e dovrà essere riportata al Consiglio Direttivo con cadenza trimestrale.

Con un successivo regolamento interno, saranno stabilite le modalità operative e i rapporti intercorrenti, sia di natura formale che finanziaria, fra le attività decentrate/tematiche e l'associazione a livello centrale. Sono organi delle sedi decentrate e dei gruppi tematici l'Assemblea e il Presidente rispettivamente locali, regionali o del gruppo tematico.

L'Assemblea (locale, regionale o del gruppo tematico) è il massimo organo decisionale della sede decentrata o del gruppo locale. Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente (locale, regionale o del gruppo tematico). L'Assemblea approva le linee programmatiche e le priorità d'azione della sede decentrata o gruppo tematico, in linea con le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo presentati dal Segretario (locale, regionale o del gruppo tematico); elegge il Presidente e il Segretario.

Il Presidente (locale, regionale o del gruppo tematico) è il rappresentante legale della sede decentrata o del gruppo tematico e qualora deliberato dal Consiglio Direttivo ha potere di firma nel periodo che intercorre fra due successive assemblee (locali, regionali o del gruppo tematico). Il Presidente convoca l'Assemblea fissandone la data e l'ordine del giorno. Laddove ne ravveda la necessità si avvale della collaborazione di singoli soci delegando a questi incarichi di promozione o di coordinamento settoriale e/o territoriale. Il Presidente ha la responsabilità dell'amministrazione della sede decentrata o gruppo tematico: tiene la contabilità e gli inventari; predispone il bilancio di previsione e redige il conto consuntivo; cura tutti gli adempimenti anche di tipo fiscale, legale e valutario; predispone la relazione sull'attività amministrativa e sulla situazione economico-finanziaria, sia preventiva che consuntiva, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito - se previsto - l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 23 Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile, nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 24 Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.